

Tabella 43: andamento spesa corrente e spesa per il personale – pagamenti

PAGAMENTI	2008	2009	2010
COMPETENZA			
Pagamenti (spese correnti) (a1)	2.080.338.033,56	2.306.263.122,30	2.473.107.285,47
Pagamenti relativi al personale (b1)	648.863.983,11	666.959.154,93	682.401.651,04
(b1)/(a1)	31,19%	28,92%	27,59%
RESIDUI			
Pagamenti (spese correnti) (a2)	475.034.252,27	540.981.272,62	286.486.468,63
Pagamenti relativi al personale (b2)	45.684.670,11	25.999.986,18	34.782.172,87
(b2)/(a2)	9,62%	4,81%	12,14%
COMPLESSIVI			
Pagamenti totali correnti (a)	2.555.372.285,83	2.847.244.394,92	2.759.593.754,10
Pagamenti totali relativi al personale (b)	694.548.653,22	692.959.141,11	717.183.823,91
(b)/(a)	27,18%	24,34%	25,99%

Fonte: dati rendiconto elaborati dalla Corte dei conti.

L'incidenza dei pagamenti totali è passata dal 27,18% del 2008 al 24,34% del 2009 e al 25,99% del 2010.

Senza tener conto dei corrispettivi per persone in pensione (voce anticipazioni tfr) e le indennità premio di servizio, le incidenze dei pagamenti passano dal 30,84% del 2008 al 28,61% del 2009 e al 27,26% del 2010, come prospettato al punto 6 della sezione 2 dell'allegato 1.

In tale tabella la spesa per il personale è stata pari a euro 700.606.321,00 per gli impegni e a euro 674.168.336,93 per i pagamenti¹¹⁴. In base al numero della consistenza organica indicata nella medesima tabella per il 2010 (n. 16.684), la spesa media nel 2010 per dipendente stipendiato è stata pari a euro 41.992,71 e a euro 40.408,08.

¹¹⁴ Si precisa che da una verifica con i dati di rendiconto, i capitoli relativi alla spesa indicata in tabella per gli impegni e i pagamenti sono il n. 155500 "spese dirette e rimborso allo Stato e ad altri enti pubblici degli oneri relativi al personale comandato a prestare servizio presso la Provincia o messo a disposizione della stessa", 155550 "spese per il personale comandato e messo a disposizione presso altri enti pubblici", 156600 "spesa per il rimborso all'INPDAP delle quote di pensione connesse con i miglioramenti contrattuali attribuiti al personale cessato dal servizio", 259500 "spese per il personale non insegnante della scuola, insegnante della scuola dell'infanzia e della formazione professionale, assistente educatore", 259600-001 "spese per il personale insegnante della scuola", 259600-002 "interventi di sostegno su specifiche disabilità mediante convenzioni", 741150 "spesa per la manodopera e relative assicurazioni sociali per i lavori di manutenzione da effettuarsi su strade provinciali statali", 959500 "spese per il personale". Non sono stati pertanto conteggiati dall'Amministrazione gli importi imputati ai capitoli n. 155600 "spesa per la concessione al personale dell'anticipazione del trattamento di fine rapporto" e n. 259630 "spesa per la concessione al personale della scuola dell'anticipazione del trattamento di fine rapporto", come erroneamente indicato nel titolo della relativa colonna della tabella al punto 6 allegato 1.

Capitolo 6

Profili di attività e valutazioni degli esiti

6.1. Leggi provinciali e regolamenti emanati nel 2010

Prima di esporre quella che è stata la produzione normativa a livello provinciale che ha interessato l'organizzazione ed altri settori della vita amministrativa della Provincia, si ritiene opportuno evidenziare quali sono state, nel corso del 2010, le novelle legislative che hanno portato modifiche alle norme di attuazione dello Statuto di autonomia della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol (Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670).

In particolare, nel corso del 2010 sono stati emanati tre decreti concernenti le norme di attuazione dello Statuto speciale, quali:

- il d.lgs. 14 maggio 2010, n. 86¹¹⁵, che reca norme sull'equipollenza degli attestati di conoscenza della lingua italiana e della lingua tedesca;

- il d.lgs. 19 novembre 2010, n. 252¹¹⁶, concernente disposizioni in materia di assistenza sanitaria ai detenuti e agli internati negli istituti penitenziari;

- il d.lgs. 19 novembre 2010, n. 262¹¹⁷, recanti modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 16 dicembre 1993, n. 592, in materia di tutela delle popolazioni ladina, mochena e cimbra della Provincia di Trento.

Per quanto riguarda la produzione normativa, nel corso del 2010 sono state emanate ventotto leggi provinciali a fronte delle venti emanate nel 2009 e delle diciassette emanate nel 2008.

Delle leggi entrate in vigore nel corso del 2010 due hanno avuto ad oggetto il bilancio preventivo 2011 (leggi provinciali 27 dicembre 2010, n. 27¹¹⁸ e n. 28¹¹⁹).

Con la legge provinciale 1° aprile 2010, n. 8¹²⁰ è stato approvato il Rendiconto Generale della Provincia Autonoma di Trento relativo all'esercizio finanziario 2008.

Numerosi settori di attività sono stati oggetto della produzione normativa provinciale nel corso del 2010¹²¹.

¹¹⁵ Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 giugno 2010, n. 136 e nel B.U. 29 giugno 2010, n. 26.

¹¹⁶ Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 febbraio 2011, n. 26 e nel B.U. 16 febbraio 2011, n. 7 – n. straordinario.

¹¹⁷ Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 febbraio 2011, n. 26 e nel B.U. 16 febbraio 2011, n. 7 – n. straordinario.

¹¹⁸ “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011-2013 della Provincia Autonoma di Trento (Legge Finanziaria 2011)”, pubblicata sul B.U. 28 dicembre 2010, n. 52, suppl. n. 1;

¹¹⁹ “Bilancio di previsione della Provincia Autonoma di Trento per l'esercizio finanziario 2011 e bilancio pluriennale 2011-2013”, pubblicata sul B.U. 28 dicembre 2010, n. 52, suppl. n. 1;

¹²⁰ Pubblicata sul B.U. 13 aprile 2010, n. 15.

¹²¹ Legge provinciale 10 febbraio 2010, n. 1 inerente “Approvazione dello statuto del Comun general de Fascia”;

Legge provinciale 3 marzo 2010, n. 2 inerente “Modificazioni della legge sul personale della Provincia: disposizioni per favorire l'inserimento lavorativo di persone disabili”;

Legge provinciale 3 marzo 2010, n. 3 inerente “Modificazioni della legge provinciale 28 dicembre 1984, n. 16 (Disciplina della riproduzione animale e modifiche di leggi provinciali in materia di agricoltura)”;

Legge provinciale 3 marzo 2010, n. 4 inerente “Modificazioni della legge urbanistica provinciale, altre disposizioni in materia di incentivazione dell'edilizia sostenibile, semplificazione in materia di urbanistica e riqualificazione architettonica degli edifici esistenti, modificazione della legge provinciale sui lavori pubblici, modificazione della legge provinciale sul commercio e modificazione della legge provinciale 14 aprile 1998, n. 5 (Disciplina della raccolta differenziata dei rifiuti)”;

Legge provinciale 9 marzo 2010, n. 5 inerente “Il Trentino per la protezione del clima”;

Legge provinciale 9 marzo 2010, n. 6 inerente “Interventi per la prevenzione della violenza di genere e per la tutela delle

Per quanto riguarda i conflitti costituzionali, nel corso del 2010 la Corte Costituzionale ne ha definiti cinque, con il deposito di tre sentenze e un'ordinanza. Con riferimento alle sentenze, il cui esito è sintetizzato nelle note appresso richiamate, la sentenza n. 133/2010¹²², promossa dalla Provincia di Trento, ha espresso giudizio di illegittimità costituzionale in via principale avanti la Corte Costituzionale di alcune disposizioni contenute nel decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78 (Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini), convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 3 agosto 2009, n. 102, la sentenza n. 45/2010¹²³ e la sentenza n. 357/2010¹²⁴, a seguito di

donne che ne sono vittime”;

Legge provinciale 30 marzo 2010, n. 7 inerente “Modificazioni della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura e della legge provinciale 27 novembre 1990, n. 32 (Interventi provinciali per il ripristino e la valorizzazione ambientale)”;

Legge provinciale 1° aprile 2010, n. 9 inerente “Disposizioni in materia di trasparenza delle informazioni sul lavoro pubblico provinciale. Modificazione della legge sul personale della Provincia”;

Legge provinciale 9 giugno 2010, n. 10 inerente “Disciplina delle nomine e delle designazioni di competenza della Provincia autonoma di Trento e modificazione della legge provinciale 12 febbraio 1996, n. 3 (Disposizioni sulla proroga degli organi amministrativi)”;

Legge provinciale 11 giugno 2010, n. 11 inerente “Disposizioni sulle cariche e sulle relative indennità e modificazioni della legge sui contratti e sui beni provinciali”;

Legge provinciale 11 giugno 2010, n. 12 inerente “Sviluppo della mobilità e della viabilità ciclistica e ciclopeditone nonch  modificazioni dell'articolo 52 della legge provinciale 20 marzo 2000, n. 3, in materia di procedure di approvazione del piano provinciale della mobilit ”;

Legge provinciale 17 giugno 2010, n. 13 inerente “Promozione e sviluppo dell'economia solidale e della responsabilit  sociale delle imprese”;

Legge provinciale 17 giugno 2010, n. 14 inerente “Modificazioni della legge provinciale sulla promozione turistica, della legge provinciale sulla ricettivit  turistica, della legge provinciale sull'agricoltura e della legge provinciale 13 novembre 2009, n. 14 (Valorizzazione degli itinerari naturalistici, storico-archeologici, lacustri, religiosi, nonch  dei siti celebri e dei mestieri tradizionali)”;

Legge provinciale 16 luglio 2010, n. 15 inerente “Disposizioni urgenti di modificazione della legge urbanistica provinciale”;

Legge provinciale 23 luglio 2010, n. 16 inerente “Tutela della salute in provincia di Trento”;

Legge provinciale 30 luglio 2010, n. 17 inerente “Disciplina dell'attivit  commerciale”;

Legge provinciale 30 luglio 2010, n. 18 inerente “Disposizioni in materia di personale insegnante”;

Legge provinciale 19 agosto 2010, n. 19 inerente “Tutela dei minori dalle conseguenze legate al consumo di bevande alcoliche”;

Legge provinciale 5 ottobre 2010, n. 20 inerente “Modificazioni della legge provinciale 6 marzo 1998, n. 4 (Disposizioni per l'attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235. Istituzione dell'azienda speciale provinciale per l'energia, disciplina dell'utilizzo dell'energia elettrica spettante alla Provincia ai sensi dell'articolo 13 dello statuto speciale per il Trentino - Alto Adige, criteri per la redazione del piano della distribuzione e modificazioni alle leggi provinciali 15 dicembre 1980, n. 38 e 13 luglio 1995, n. 7)”;

Legge provinciale 22 ottobre 2010, n. 21 inerente “Disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare l'emergenza connessa con le eccezionali e violente precipitazioni piovose del mese di agosto 2010”;

Legge provinciale 29 ottobre 2010, n. 22 inerente “Modificazioni della legge sul personale della Provincia, della legge provinciale 23 febbraio 1990, n. 6, della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, della legge provinciale sull'attivit  amministrativa, della legge provinciale 22 agosto 1988, n. 26, della legge provinciale sui giovani, della legge provinciale 9 giugno 2010, n. 10, in materia di personale e organizzazione”;

Legge provinciale 15 novembre 2010, n. 23 inerente “Modificazione dell'articolo 32 della legge provinciale 15 novembre 2001, n. 9 (Disciplina del demanio lacuale e della navigazione sul lago di Garda)”;

Legge provinciale 19 novembre 2010, n. 24 inerente “Misure integrative per la qualit  dell'aria: modificazioni del testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e dell'articolo 55 della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1”;

Legge provinciale 2 dicembre 2010, n. 25 inerente “Modificazioni della legge provinciale sulla ricettivit  turistica e della legge provinciale sugli impianti a fune”;

Legge provinciale 10 dicembre 2010, n. 26 inerente “Modificazioni della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino)”.

¹²² Ha deciso il ricorso n. 80/2009 dichiarando l'illegittimit  costituzionale dell'art. 9-bis, comma 5, secondo, terzo e quarto periodo e dell'art. 22, comma 3, ultimo periodo del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78 (Provvedimenti anticrisi, nonch  proroga di termini), convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 3 agosto 2009, n. 102, nella parte in cui si applicano alla Regione Valle d'Aosta ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano.

¹²³ Ha deciso riguardo al ricorso n. 62/2008 e n. 92/2008. Riguardo al primo ricorso citato, ha dichiarato, in merito alla legge della Provincia autonoma di Trento 24 luglio 2008, n. 10 l'illegittimit  costituzionale degli articoli:

- n. 1, nella parte in cui sostituisce l'art. 1, commi 6 e 7, della legge della Provincia autonoma di Trento 10 settembre 1993, n.

quattro ricorsi da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri, hanno espresso giudizio di illegittimità di alcune norme contenute rispettivamente nella legge provinciale n. 10/2008 “Modificazioni della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26, in materia di lavori pubblici, della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6, in materia di sostegno dell’economia, e della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1, in materia di urbanistica”, n. 16/2008 “Disposizioni per la formazione dell’assestamento del bilancio annuale 2008 e pluriennale 2008-2010 e per la formazione del bilancio annuale 2009 e pluriennale 2009-2011 della Provincia autonoma di Trento – legge finanziaria provinciale 2009”, n. 2/2009 “Disposizioni per l’assestamento del bilancio annuale 2009 e pluriennale 2009-2011 della Provincia autonoma di Trento – legge finanziaria di assestamento 2009” e n. 19/2009 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2010 e pluriennale 2010-2012 della Provincia autonoma di Trento – legge finanziaria provinciale 2010”. L’ordinanza n. 136/2010¹²⁵ ha riguardato il giudizio di illegittimità costituzionale sollevato in via principale dal Consiglio dei ministri in merito all’art. 3, commi 1 e 6 della legge provinciale 3 aprile 2009 n. 4 “Norme di semplificazione e anticongiunturali di accompagnamento alla manovra finanziaria provinciale di assestamento per l’anno 2009”. Alla fine del 2010 sono pendenti cinque questioni di legittimità costituzionale in via principale, una questione di legittimità costituzionale in via incidentale e quattro conflitti di attribuzione. Le questioni di legittimità costituzionale in via principale riguardano tre¹²⁶

26 (Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti);

- n. 4, nella parte in cui sostituisce l’art. 2, comma 2, della legge provinciale n. 26 del 1993;

- n. 34, nella parte in cui sostituisce l’art. 31, comma 1, della Legge provinciale n. 26 del 1993;

- n. 35, n. 37;

- n. 56 nella parte in cui sostituisce l’art. 50, comma 4, della legge provinciale n. 26 del 1993;

- n. 86.

Ha dichiarato inammissibili o non fondate le altre questioni sollevate.

Riguardo al ricorso n.92/2008, ha dichiarato inammissibili o non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate.

¹²⁴ Ha deciso riguardo al ricorso n. 35/2009 e 37/2010, dichiarando la cessazione della materia del contendere in ordine a parte della questione di legittimità costituzionale o non fondate le altre questioni di legittimità costituzionale.

¹²⁵ Ha dichiarato cessata la materia del contendere in ordine al ricorso n. 37/2009.

¹²⁶ Ricorso alla Corte Costituzionale n. 71/2010 – Impugnativa avanti la Corte Costituzionale per illegittimità costituzionale dell’art. 17 del decreto legge n. 195/2009 che disciplina gli interventi urgenti nelle situazioni a più elevato rischio idrogeologico al fine di salvaguardare la sicurezza delle infrastrutture e il patrimonio ambientale e culturale e, al fine, attribuisce ad organi statali il potere di adottare piani straordinari e di nominare commissari straordinari, dotati di poteri sostitutivi e di deroga a disposizioni vigenti (La Provincia lamenta: l’interferenza con la speciale disciplina sul rischio idrogeologico, concordata con lo Stato, applicabile nella Provincia di Trento, nonché in particolare la sovrapposizione al Piano generale per l’utilizzazione delle acque pubbliche; l’esorbitanza rispetto alla disciplina della protezione civile, che prevede meccanismi di intesa e di coordinamento fra Stato e Provincia autonoma; la violazione della competenza legislativa e amministrativa e dell’autonomia finanziaria della Provincia, nonché del principio di leale collaborazione);

Ricorso alla Corte Costituzionale n. 105/2010– Impugnativa avanti la Corte Costituzionale per illegittimità costituzionale del decreto legge n. 78/2010, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122, che prevede, in via d’urgenza, una serie di misure finalizzate a realizzare economie negli Organi costituzionali, di governo e negli apparati politici (La Provincia lamenta l’introduzione di una norma di coordinamento finanziario indirizzata anche alle Province autonome, e relativi enti locali e del sistema provinciale, laddove lo statuto speciale sottrae la Provincia di Trento alle misure di coordinamento finanziario che valgono per le Regioni ordinarie e in subordine che non di vincoli di carattere generale e complessivo si tratti, ma di limiti puntuali alle voci minute di spesa. Denuncia: la violazione dell’autonomia finanziaria riconosciuta dalla statuto speciale; l’esorbitanza dai limiti costituzionali imposti allo Stato nella materia concorrente dell’armonizzare dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica, l’indebita compressione dell’autonomia finanziaria di spesa della Provincia, la violazione delle competenze provinciali in materia organizzativa e finanziaria, in materia di finanza locale e coordinamento della finanza pubblica e di ordinamento degli enti locali)

Ricorso alla Corte Costituzionale n. 122/2010– Impugnativa avanti la Corte Costituzionale per illegittimità costituzionale del decreto legge n. 105/2010 (convertito con modificazioni dalla legge 13 agosto 2010, n. 129) che disciplina gli interventi urgenti e indifferibili, connessi alla trasmissione, alla distribuzione e alla produzione dell’energia e delle fonti energetiche che rivestono carattere strategico nazionale, da effettuarsi con mezzi e poteri straordinari (la Provincia lamenta l’interferenza in sfere di competenza esclusiva e concorrente della Provincia, il carattere debole dell’intesa, sistema a finanziamento incerto e sostanzialmente condizionato dalle risorse private; la violazione delle attribuzioni statutarie, legislative e amministrative, della Provincia in materia di competenza esclusiva).

ricorsi di impugnazione di leggi statali da parte della Provincia autonoma di Trento e due¹²⁷ ricorsi promossi nel 2010 dal Presidente del Consiglio in merito ad articoli di leggi provinciali. La questione di legittimità costituzionale in via incidentale riguarda l'art. 67, comma 8, della legge provinciale n. 19/2009 ed è sollevata dal T.R.G.A.. I conflitti di attribuzione riguardano quattro ricorsi sollevati dalla Provincia, rispettivamente in uno si impugnano le convenzioni tra ANAS Spa e Autostrada Brescia-Padova Spa, nel secondo si impugna il Programma delle infrastrutture e insediamenti produttivi strategici di preminente interesse nazionale predisposto dal Governo, il terzo impugna il D.P.R. 9 luglio 2010, n. 139, infine il quarto impugna il decreto del Ministro dello sviluppo economico recante "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentari da fonti rinnovabili".

Per quanto riguarda l'attività regolamentare, nel corso dell'anno 2010 sono stati emanati dal Presidente della Giunta provinciale e successivamente registrati dalla Corte dei conti ventuno regolamenti¹²⁸, rispetto ai venticinque del 2009, dei quali otto recano modifiche, integrazioni o

¹²⁷ Ricorso alla Corte Costituzionale n. 89/2010— Presidente del Consiglio dei Ministri c/Pat — Ricorso per la declaratoria di incostituzionalità dell'articolo 8 comma 1, della Legge provinciale 11 giugno 2010 n. 12 che modifica l'art. 52 della Legge provinciale n. 3/2000, disciplinando la procedura di approvazione del piano provinciale della mobilità, con la previsione che siano resi nel termine di quarantacinque giorni dalla ricezione della proposta di piano, i pareri della struttura provinciale competente in materia di urbanistica, dei Comuni territorialmente interessati, degli Enti gestori dei parchi naturali provinciali (Il Governo lamenta il contrasto con la normativa nazionale che prevede un termine non inferiore a sessanta giorni e la violazione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente);

Ricorso alla Corte Costituzionale n. 98/2010— Presidente del Consiglio dei Ministri c/Pat — Ricorso per declaratoria di incostituzionalità degli articoli n. 28, comma 3, n. 44, comma 10 e n. 48, comma 2, lett. a) della legge provinciale n. 16/2010.

¹²⁸ D.P.P. 14 gennaio 2010, n. 1-33/Leg. — Modifiche al D.P.G.P. 13 marzo 2003, n. 5-126/Leg. (Regolamento di esecuzione del capo II della legge provinciale 19 dicembre 2001, n. 10 (Disciplina dell'agriturismo e delle strade del vino e delle strade dei sapori);

D.P.P. 20 gennaio 2010, n. 2-34/Leg. — Regolamento di attuazione della legge provinciale 3 ottobre 2007, n. 16 "Risparmio energetico e inquinamento luminoso" e del piano provinciale di intervento per la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento luminoso di cui all'art. 4;

D.P.P. 21 gennaio 2010, n. 3-35/Leg. — Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dei parchi naturali provinciali, nonché la procedura per l'approvazione del piano del parco (articoli 42, 43 e 44 della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11);

D.P.P. 25 gennaio 2010, n. 4-36/Leg. — Regolamento concernente l'uso dello stemma e del gonfalone della Provincia, nonché l'esposizione della bandiera

D.P.P. 1 febbraio 2010, n. 6-38/Leg. — Modificazione del decreto del Presidente della Provincia 5 novembre 2007, n. 24-104/Leg "Regolamento per l'esercizio del diritto allo studio da parte degli studenti del primo e del secondo ciclo di istruzione e formazione (articoli 71, 72, 73, della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5)";

D.P.P. 8 marzo 2010, n. 8-40/Leg. — Disposizioni regolamentari concernenti la realizzazione di particolari opere e interventi nelle aree agricole e di apiari;

D.P.P. 18 marzo 2010, n. 9-41/Leg. — Modifiche al decreto del Presidente della Provincia 12 ottobre 2007, n. 22-102/Leg (Regolamento per l'accesso all'impiego presso la Provincia autonoma di Trento e per la costituzione, il funzionamento e la corresponsione dei compensi delle commissioni esaminatrici ai sensi degli articoli 37 e 39 della legge provinciale 3 aprile 1997 n. 7);

D.P.P. 19 marzo 2010, n. 10-42/Leg. — Modifiche al decreto del Presidente della Giunta provinciale 30 novembre 1998, n. 40-112/Leg e successive modifiche avente ad oggetto: "Regolamento per l'accesso alla qualifica di dirigente e direttore";

D.P.P. 31 marzo 2010, n. 12-44/Leg. — Modifiche del regolamento recante "Funzioni della Giunta provinciale e gestione amministrativa dei dirigenti", approvato con D.P.G.P. 26 marzo 1998, n. 6-78/Leg;

D.P.P. 28 aprile 2010, n. 13-45/Leg. — Regolamento in materia di vincolo idrogeologico (articoli 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20 e 23 della legge provinciale 23 maggio 2007 n. 11);

D.P.P. 3 maggio 2010, n. 14-46/Leg. — Regolamento di esecuzione dell'articolo 14 della L.P. 3 aprile 2007, n. 9 (Disposizioni in materia di bonifica e miglioramento fondiario, di ricomposizione fondiaria e conservazione dell'integrità dell'azienda agricola e modificazioni di leggi provinciali in materia di agricoltura);

D.P.P. 13 maggio 2010, n. 15-47/Leg. — Regolamento concernente la formazione dell'elenco e l'individuazione delle fasce di rispetto delle opere pubbliche di bonifica, la disciplina dei rapporti tra il consorzio di bonifica e i propri consorziati, nonché l'individuazione delle soglie di assoggettabilità (articoli 8, 11, 12 e 23 della legge provinciale 3 aprile 2007 n. 9 (Disposizioni in materia di bonifica e miglioramento fondiario, di ricomposizione fondiaria e conservazione dell'integrità dell'azienda agricola e modificazioni di leggi provinciali in materia di agricoltura);

D.P.P. 17 giugno 2010, n. 16-48/Leg. — Regolamento stralcio per la definizione dei piani di studio provinciali relativi al percorso del primo ciclo di istruzione (articolo 55 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5);

abrogazioni a precedenti regolamenti ed i restanti tredici disciplinano *ex novo* alcune materie. Due regolamenti emanati dal Presidente della Giunta provinciale nel 2010, sottoposti al controllo preventivo di legittimità, ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 15 luglio 1988, n. 305 e s.m.i., non sono stati registrati dalla Sezione di Trento¹²⁹, in quanto ritirati.

La Sezione di controllo ha chiesto direttamente alla Provincia¹³⁰ l'indicazione dei provvedimenti legislativi e amministrativi attinenti materie regolate da direttive comunitarie che sono stati sottoposti al procedimento di cui all'art. 16, comma 2 della legge 4 febbraio 2005, n. 11¹³¹. Il Dipartimento affari e relazioni istituzionali ha comunicato¹³² che con riferimento al recepimento di direttive europee, alla luce delle informazioni fornite dalle competenti strutture provinciali, nel corso del 2010, non risultano adottati atti normativi provinciali. Ha precisato che dalla ricognizione effettuata, non sono stati

D.P.P. 28 giugno 2010, n. 17-49/Leg. — Regolamento per l'accesso all'impiego del personale sanitario presso l'Azienda provinciale per i servizi sanitari e per la costituzione, il funzionamento e la corresponsione dei compensi delle commissioni esaminatrici (dell'articolo 49, comma 10, della legge provinciale 1 aprile 1993, n. 10 sul servizio sanitario provinciale);

D.P.P. 13 luglio 2010, n. 18-50/Leg. — Disposizioni regolamentari di attuazione della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (Pianificazione urbanistica e governo del territorio);

D.P.P. 13 luglio 2010, n. 19-51/Leg. — Approvazione del regolamento in materia di autorizzazione delle scuole nautiche, ai sensi dell'articolo 42 del decreto ministeriale di data 29 luglio 2008, n. 146 (Regolamento di attuazione dell'art. 65 del decreto legislativo di data 18 luglio 2005, n. 171 recante il codice della nautica da diporto);

D.P.P. 30 luglio 2010, n. 20-52/Leg. — Approvazione del "Regolamento concernente le funzioni, la composizione e le modalità di accesso al corpo permanente dei vigili del fuoco della Provincia autonoma di Trento (articolo 67 bis della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7" (legge sul personale della Provincia));

D.P.P. 1 settembre 2010, n. 21-53/Leg. — Modifiche al decreto del Presidente della Giunta provinciale 30 novembre 1998, n. 39-111/Leg (Autorizzazioni allo svolgimento di attività e incarichi compatibili con il rapporto di pubblico impiego presso la Provincia autonoma di Trento e anagrafe degli incarichi dei dipendenti provinciali e degli enti funzionali);

D.P.P. 7 ottobre 2010, n. 22-54/Leg. — Regolamento sulla valutazione periodica e annuale degli apprendimenti e della capacità relazionale degli studenti nonché sui passaggi tra percorsi del secondo ciclo (articoli 59 e 60, comma 1, della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5);

D.P.P. 15 dicembre 2010, n. 25-57/Leg. — Modificazioni al decreto del Presidente della Provincia 13 maggio 2002, n. 9-99/Leg (Disposizioni regolamentari per la prima applicazione in ambito provinciale di norme statali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, ai sensi dell'articolo 55 della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1);

D.P.P. 30 dicembre 2010, n. 26-58/Leg. — Regolamento concernente "Modifiche del decreto del Presidente della Provincia 27 febbraio 2007, n. 3-83/Leg recante 'Approvazione del regolamento per l'esecuzione della legge provinciale 23 agosto 1993, n. 20 concernente "Ordinamento della professione di guida alpina, di accompagnatore di territorio e di maestro di sci nella provincia di Trento""

¹²⁹ D.P.P. 5-37/Leg. di data 29 gennaio 2010, D.P.P. 7-39/Leg. di data 25 febbraio 2010.

¹³⁰ Nota prot. della Sez. contr. Trento n. 1219 di data 24 dicembre 2010, allegato 2, punto 8.

¹³¹ Art. 16. "Attuazione delle direttive comunitarie da parte delle regioni e delle province autonome".

1. Le regioni e le province autonome, nelle materie di propria competenza, possono dare immediata attuazione alle direttive comunitarie. Nelle materie di competenza concorrente la legge comunitaria indica i principi fondamentali non derogabili dalla legge regionale o provinciale sopravvenuta e prevalenti sulle contrarie disposizioni eventualmente già emanate dalle regioni e dalle province autonome.

2. I provvedimenti adottati dalle regioni e dalle province autonome per dare attuazione alle direttive comunitarie, nelle materie di propria competenza legislativa, devono recare nel titolo il numero identificativo della direttiva attuata e devono essere immediatamente trasmessi in copia conforme alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche comunitarie.

3. Ai fini di cui all'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, le disposizioni legislative adottate dallo Stato per l'adempimento degli obblighi comunitari, nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome, si applicano, per le regioni e le province autonome, alle condizioni e secondo la procedura di cui all'articolo 11, comma 8, secondo periodo.

4. Nelle materie di cui all'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, cui hanno riguardo le direttive, il Governo indica i criteri e formula le direttive ai quali si devono attenere le regioni e le province autonome ai fini del soddisfacimento di esigenze di carattere unitario, del perseguimento degli obiettivi della programmazione economica e del rispetto degli impegni derivanti dagli obblighi internazionali. Detta funzione, fuori dai casi in cui sia esercitata con legge o con atto avente forza di legge o, sulla base della legge comunitaria, con i regolamenti previsti dall'articolo 11, è esercitata mediante deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per le politiche comunitarie, d'intesa con i Ministri competenti secondo le modalità di cui all'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

¹³² In allegato alla nota del Servizio Bilancio e Ragioneria n. PAT/S015/2011/201475 di data 1° aprile 2011.

riportati gli atti che, pur essendo funzionalmente connessi con la normativa dell'Unione europea, sono caratterizzati da finalità meramente applicative o di organizzazione interna. La struttura ha inoltre sottolineato che per eventuali direttive di competenza per le quali questa Provincia si avvale della normativa statale di recepimento si applica la normativa statale di recepimento ai sensi dell'articolo 117, quinto comma, della Costituzione¹³³ e dell'articolo 16, comma 3, della legge n. 11 del 2005.

6.2. *Il controllo di legittimità della Corte dei conti*

Il d.P.R. 15 luglio 1988, n. 305 e successive modifiche ed integrazioni, concernente norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, che prevede l'istituzione delle due Sezioni di controllo aventi sede rispettivamente in Trento ed in Bolzano, affida alla Sezione di controllo di Trento il controllo di legittimità sugli atti ed il controllo sulla gestione del bilancio e del patrimonio della Regione e della Provincia Autonoma di Trento¹³⁴.

Nel corso dell'attività di controllo preventivo della Sezione di controllo di Trento relativa al 2010, l'Amministrazione si è adeguata ai rilievi formulati dalla Sezione medesima con il ritiro e la riformulazione dei regolamenti di dubbia legittimità. Va, tuttavia, segnalata l'opportunità di una maggiore chiarezza nell'elaborazione dei testi normativi, opportunità più volte indicata nei rilievi "a vuoto" emessi dall'ufficio di controllo della Sezione.

6.3. *Attuazione dei programmi comunitari*

I progetti di sviluppo finanziati con i fondi comunitari e statali previsti dal FESR e dal FAS hanno avuto come obiettivo l'attuazione dei documenti di programmazione dei fondi FESR e FAS in un'ottica che privilegi le priorità programmatiche indicate nel PSP.

Nel corso dell'anno 2010 il Servizio Europa della Provincia Autonoma di Trento, Autorità di Gestione del Programma Operativo per il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 2007- 2013 – obiettivo 2 "Competitività regionale e Occupazione", ha provveduto a dare attuazione alle operazioni a valere sul Programma stesso attraverso l'emanazione di due bandi di selezione delle operazioni.

Il bando n. 1/2010 ha avuto ad oggetto "Contributi a Comunità, Comprensori, Comuni, loro forme associative o aggregazioni nell'ambito della Provincia Autonoma di Trento per studi di fattibilità tecnico-economica e/o diagnosi energetica finalizzata al contenimento dei consumi energetici o per la redazione dei Piani Regolatori di illuminazione comunali o sovracomunali"¹³⁵. Il

¹³³ Comma 5, art. 117 della Costituzione "Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza."

¹³⁴ Il controllo di legittimità sugli atti della Regione e delle Province riguarda esclusivamente i regolamenti di cui agli articoli 44, punto 1) e 54, punti 1) e 2) dello Statuto, nonché gli atti costituenti adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea. Il carattere tassativo delle tipologie di atti sottoponibili a controllo preventivo da parte della Corte individuate nelle norme di attuazione statutaria è stato ribadito dal Giudice delle leggi nella sentenza n. 171 del 2 maggio 2005.

Si tratta di controllo preventivo di legittimità sottoposto a precise regole di procedura, rinvenibili in parte nel Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti (R.D. 12 luglio 1934, n. 1214), successivamente modificate ed integrate dalle disposizioni contenute nel comma 2 dell'art. 3 della Legge n. 20/1994 e da ultimo dall'art. 27 della legge 24 novembre 2000, n. 340.

Analogamente a quanto previsto dal citato T.U. delle leggi sulla Corte dei Conti in ordine all'istituto della registrazione con riserva (art. 25), l'art. 8 del D.P.R. n. 305/1988, dispone che, in caso di rifiuto di registrazione da parte della Sezione, la Giunta regionale o le Giunte provinciali possano chiedere alle Sezioni Riunite della Corte dei conti di deliberare in merito alla fondatezza della causa del rifiuto di registrazione.

¹³⁵ Il suddetto bando, che si inquadra nell'attività n. 14 "Sostegno a programmi per il miglioramento dell'efficienza energetica degli impianti, con particolare riferimento a generatori di calore, impianti termoelettrici e grandi impianti"

budget stanziato è stato pari ad euro 1.121.992,36 . Le leggi di riferimento, oltre alla normativa comunitaria e nazionale in materia di operazioni co-finanziate dai Fondi Strutturali, sono le leggi provinciali n. 14/1980 e ss. mm. nonché la legge provinciale n. 16/2007.

Il bando n. 2/2010 ha avuto ad oggetto “Interventi attraverso partnership tra imprese e organismi di ricerca per lo sviluppo della ricerca e dell’innovazione”¹³⁶ ed ha un budget di 3.000.000,00 euro.

L’Autorità di Gestione del Programma Operativo FESR ha implementato le attività di accompagnamento alla programmazione, con particolare riferimento alla comunicazione e alla valutazione degli interventi. Con riguardo, in particolare, all’attività di valutazione ed in attuazione di quanto previsto dal Piano di Valutazione della Politica Provinciale Unitaria 2007-2013 della Provincia Autonoma di Trento, l’Autorità di Gestione, con il supporto dello Steering Group del Piano suddetto, ha conferito all’associazione temporanea di imprese “Codex Società Cooperativa” e “Rina Value s.r.l.” l’incarico di svolgere un’indagine valutativa ex post su tre temi specifici oggetto di intervento attraverso il DOCUP 2000-2006 della Provincia Autonoma di Trento. Gli esiti di tale indagine non sono disponibili, in quanto non formalmente comunicati alla Corte dei conti.

Alla data del 31 dicembre 2010 non vi era notizia dell’approvazione formale del FAS-PAR Trento da parte del Cipe, e nulla al riguardo è stato comunicato in seguito alla Corte.

E’ proseguita l’attuazione dei progetti finanziati dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale nell’ambito dei programmi di cooperazione territoriale europea cui partecipa l’amministrazione provinciale: Interreg IVC, Spazio Alpino, Europa Centrale ed Europa del sud est. Due di questi progetti sono in gestione diretta da parte del Servizio Europa, mentre per gli altri è stata svolta l’ordinaria attività di supporto ed accompagnamento alla gestione, formalmente affidata ad altre strutture provinciali. Nel corso del 2010 sono stati avviati a livello provinciale due nuovi progetti (Eulakes e Bio En Area), mentre un terzo è stato approvato dalla competente autorità transnazionale, ma non ancora avviato (Sycultour)¹³⁷.

Oltre al controllo di gestione, effettuato inserendo i parametri definiti nell’apposito sistema, il Servizio ha attivato i “controlli di primo livello” previsti dal PO FESR e PO FSE dell’Obiettivo 2 che hanno l’obiettivo di assicurare la correttezza delle certificazioni presentate alla Commissione Europea.

Il Servizio “Europa” della Provincia ha inviato alla Sezione di Trento la sintetica esposizione, da parte di ciascun Dirigente di Servizio, con riferimento agli obiettivi programmatici indicati nel Programma di Gestione ed alle risorse assegnate, delle principali realizzazioni conseguite nell’anno 2010.

dell’Asse n. 1 “Energia/Ambiente e Distretto Tecnologico”, ha individuato quali beneficiari gli Enti pubblici della Provincia Autonoma di Trento (Comunità ai sensi dell’articolo 2 della legge provinciale n. 3/2006, Comprensori, Comuni, loro forme associative o aggregazioni).

¹³⁶ I destinatari di tale bando, che si inquadra nell’attività n. 2 “Promozione di partnership tra PMI, istituti superiori e altri organismi operanti nel settore della ricerca industriale per lo sviluppo di soluzioni tecnologiche e gestionali basate sulle TIC” dell’Asse 2 “Filiera delle Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione”, sono stati individuati nelle imprese iscritte nel Registro delle Imprese (o, se imprese artigiane, anche nell’Albo delle Imprese Artigiane) della Provincia Autonoma di Trento, nonché ai consorzi di imprese. I potenziali beneficiari devono avere comunque un’unità operativa in Provincia di Trento e devono attuare il progetto attraverso partnership con organismi di ricerca operanti sul territorio provinciale.

¹³⁷ E’ stata inoltre formalizzata la partecipazione in qualità di osservatore dell’amministrazione provinciale ad un progetto precedentemente approvato e rispetto al quale l’amministrazione provinciale non figurava come partner (Imonitraff). Nell’ambito del Programma URBACT è stato inoltre approvato il progetto Together, a cui il Servizio Europa partecipa in qualità di Managing Authority, collaborando con il comune di Pergine Valsugana.

6.4. Il sistema dei controlli interni

Il processo legislativo per il recepimento nell'ordinamento della Provincia autonoma di Trento dei principi della riforma nazionale inerente i controlli interni¹³⁸ si è nel complesso definito con l'emanazione del decreto del Presidente della Provincia n. 24-131/Leg di data 4 luglio 2008¹³⁹. Tale atto costituisce infatti il primo strumento organico di disciplina della materia dei controlli interni adottato dall'Amministrazione provinciale, strumento che consente quindi di avere una chiara cornice di riferimento per le diverse forme di controllo interno attuate dall'Amministrazione provinciale.

Secondo le disposizioni finali del regolamento citato, è previsto che anche gli enti strumentali della provincia¹⁴⁰ adeguino i rispettivi ordinamenti, con proprio atto organizzativo, ai principi ivi previsti.

L'articolazione del sistema dei controlli interni è costituita dal controllo di gestione e dai controlli ispettivi indicati all'art. 20 della legge provinciale n. 7 del 3 aprile 1997, nonché da altri controlli previsti da leggi o regolamenti provinciali, quali il controllo di regolarità contabile, l'esame di conformità agli obiettivi ed alle disposizioni in materia di programmazione e di coerenza con le linee della politica finanziaria provinciale¹⁴¹ e la valutazione e controllo strategico¹⁴².

6.4.1. Il controllo di gestione

Le procedure operative del controllo di gestione, previste dall'art. 8 del D.P.P. n. 24-131/Leg, sono state approvate alla fine del 2010¹⁴³.

Per quanto riguarda il sistema informativo del controllo di gestione, la Giunta provinciale, con deliberazione n. 1377 del 30 maggio 2008¹⁴⁴, aveva approvato un nuovo progetto per la messa a regime del sistema di programmazione e controllo nell'Amministrazione provinciale, i cui contenuti

¹³⁸ Approvato con il D.L. n. 286/1999 (ora integrato anche dalla legge 15/2009), aveva previsto quattro categorie di controlli: il controllo di regolarità amministrativa e contabile, il controllo di gestione, la valutazione della dirigenza, il controllo strategico.

¹³⁹ Avente ad oggetto "Sistema dei controlli interni sull'attività amministrativa della Provincia autonoma di Trento". Il DPP n. 24-131/Leg del 4 luglio 2008, individua tre tipologie di controlli: controllo sulla trasparenza e legalità dell'azione amministrativa, controllo sul funzionamento delle strutture organizzative e il controllo sull'adeguatezza di comportamenti dei dipendenti. Quest'ultimo è svolto con riferimento al codice di comportamento e ai doveri dei dipendenti. Lo stesso viene attivato d'ufficio o su richiesta del responsabile di struttura per il tramite della struttura competente in materia di personale."

¹⁴⁰ Per la definizione di ente strumentale si veda l'art. 33, comma 1, lettera a) della LP n. 3/2006.

¹⁴¹ Questa tipologia di controllo è disciplinata dall'articolo 24 della legge provinciale n. 4 dell'8 luglio 1996 (Nuova disciplina della programmazione di sviluppo e adeguamento delle norme in materia di contabilità e di zone svantaggiate) e dalle relative deliberazioni attuative (da citare la deliberazione n. 2640 di data 16 dicembre 2005 che approva il nuovo testo coordinato delle "Direttive per la predisposizione degli atti normativi").

¹⁴² L'attività di valutazione e controllo strategico è svolta, secondo il regolamento sui controlli interni, con il supporto della struttura competente in materia di programmazione, avvalendosi anche del sistema informativo del controllo di gestione, tenuto conto dello stato di attuazione delle politiche d'intervento risultante dal rapporto di gestione (art. 26 della legge provinciale 8 luglio 1996, n. 4), delle relazioni sullo stato di avanzamento dell'attività amministrativa (art. 18 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7) nonché da specifiche analisi su politiche, piani e programmi effettuate su richiesta della Giunta provinciale. I tempi e le modalità per lo svolgimento dell'attività di valutazione e controllo strategico sono definiti con deliberazione della Giunta provinciale anche in relazione ai tempi e alle modalità della messa a regime del controllo di gestione.

¹⁴³ Deliberazione della Giunta provinciale n. 2650 del 26 novembre 2010. L'atto ha avuto un carattere meramente ricognitivo delle procedure già utilizzate dalla Amministrazione provinciale, come definite e condivise nel corso degli anni dal Comitato guida per il controllo di gestione di cui all'art. 6 del Regolamento e come già applicate dalle strutture provinciali.

¹⁴⁴ Il progetto iniziale, avviato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1517/2004 e s.m. si era concluso nel 2007 con l'effettiva operatività del controllo di gestione e il raggiungimento di tutti gli obiettivi fissati dalla Giunta (rilascio a tutte le strutture provinciali dei report riferiti ai quadranti risorse umane, risorse economico-finanziarie, processi interni previste dal modello Balanced Scorecard adottato dalla Amministrazione provinciale). Dal 2008 tutti i report sono stati costantemente aggiornati.

sono stati definiti dal Comitato guida per il controllo di gestione, avvalendosi della consulenza scientifica dell'Università degli Studi di Trento e originariamente aveva scadenza il 31 dicembre 2009. Tale scadenza è stata oggetto di due proroghe senza costi aggiuntivi: al 31 dicembre 2010¹⁴⁵ ed al 31 dicembre 2011¹⁴⁶.

Gli obiettivi del nuovo progetto riguardavano, in particolare, il consolidamento dei risultati raggiunti e il raccordo del controllo di gestione con gli strumenti di programmazione e valutazione dell'Amministrazione provinciale.

Nel 2010 si è attuata l'integrazione tra il programma di gestione ed il controllo di gestione. Infatti, a partire dal 2010, gli obiettivi gestionali del programma di gestione (quelli riferiti alle attività ordinarie della struttura), sono stati sostituiti dalle attività rilevanti del controllo di gestione, nell'ottica di una semplificazione dell'attività amministrativa a carico delle strutture provinciali e di una integrazione tra gli strumenti di programmazione e controllo. A partire dal 2010 ogni dirigente provvede quindi a rendicontare i risultati raggiunti con riferimento alle attività ordinarie direttamente nella relazione sull'attività prevista dall'articolo 18 della legge sul personale. La rendicontazione viene effettuata anche avvalendosi dei dati del controllo di gestione. Questa scelta operativa è stata confermata anche per il 2011. Alla fine del 2010, tra gli obiettivi da completare, si segnala quello di cui alla lettera c) del progetto originario "Individuazione di un indicatore sintetico per ogni struttura". Questo indicatore ha lo scopo di consentire una più agevole valutazione delle attività rilevate dalle strutture nell'ambito del report processi interni¹⁴⁷.

6.4.2. I controlli ispettivi

Il controllo ispettivo sul funzionamento della struttura organizzativa è realizzato attraverso la valutazione della dirigenza disciplinata, nel 2010, a livello normativo dall'articolo 19 della legge provinciale 7/97 e dal DPGP n. 21-93/Leg di data 25 agosto 1998, avente come oggetto "Criteri e procedura di valutazione della dirigenza"¹⁴⁸.

Per la verifica della rispondenza dei risultati dell'attività svolta dalla dirigenza alle prescrizioni e agli obiettivi stabiliti dalle disposizioni normative e ai programmi della Giunta provinciale, nonché alla corretta ed economica gestione delle risorse, all'imparzialità e al buon andamento dell'azione amministrativa, la Giunta si avvale di un apposito nucleo di valutazione. Anche la valutazione dell'attività svolta dai direttori è effettuata dal nucleo di valutazione. Il nucleo di valutazione in carica fino al 30 settembre 2010 era stato rinnovato con deliberazione n. 2430 di data 26 settembre 2008¹⁴⁹.

¹⁴⁵ I successivi sviluppi del nuovo progetto sono stati rallentati, a partire da fine 2008, dalla definizione e attuazione della manovra anticrisi, a cui è stata data priorità assoluta nel 2009.

¹⁴⁶ Nel corso del 2010 la carenza di risorse umane assegnate al progetto ha provocato un rallentamento negli sviluppi.

¹⁴⁷ Il sistema informativo del controllo di gestione comprende i seguenti dati: quadrante risorse umane (dati mensili da gennaio 2005 a dicembre 2010); quadrante risorse economico-finanziarie (report economico anni 2006-2009 e report mensile dei pagamenti da gennaio 2006 a dicembre 2010); quadrante processi interni (report processi anni 2005-2009 e report con scostamenti tra dati consuntivi e previsionali anni 2008 e 2009).

Ulteriori attività che saranno realizzate nella prima parte del 2011 sono il rilascio a tutte le strutture provinciali dei report per l'anno 2010 del quadrante economico-finanziario e processi.

¹⁴⁸ L'art. 19 della Lp n. 7/1997 è stato modificato all'art. 12 della LP 29 ottobre 2010, n. 22. Per effetto di tali modifiche, in particolare, viene prevista l'emanazione di una delibera della Giunta provinciale per la definizione dei criteri e procedure per la valutazione del personale dirigenziale e direttivo anziché di un regolamento. Gli effetti di tali modifiche hanno validità dal 10 novembre 2010.

¹⁴⁹ Precedente nomina con deliberazione n. 1259 di data 23 giugno 2006. Con delibera n. 1079 del 7 maggio 2010 sono state accettate le dimissioni del Presidente in carica ed è stato nominato un nuovo Presidente.

La nuova metodologia valutativa, applicata dal 1° gennaio 2007, è stata approvata con delibera della Giunta provinciale n. 2733 dd. 22 dicembre 2006¹⁵⁰ per i Dirigenti e con delibera della Giunta provinciale n. 294 dd. 15 febbraio 2007 per i Direttori¹⁵¹.

Si riporta in nota la metodologia di valutazione della Dirigenza e dei Direttori descritta nella relazione riferita al rendiconto 2008¹⁵².

L'amministrazione ha reso noto l'esito finale della valutazione dei dirigenti effettuata¹⁵³.

¹⁵⁰ Successivamente modificata con: del. n. 216 dd. 2 febbraio 2001, del. n. 3378 dd. 30 dicembre 2002. Con del. n. 424 dd. 24 febbraio 2003 è stato approvato il testo unico della Nota metodologica approvata con del. 3587/2000 e successivamente modificata con le delibere citate. Con del. n. 2070 dd. 10 agosto 2001 è stata approvata la nota metodologica per la valutazione delle prestazioni dei direttori (Accordo di settore 27 luglio 2001).

¹⁵¹ Cfr. anche delibera n. 892 di data 11 aprile 2008 per variazione soglia minima per definire esito positivo o negativo.

¹⁵² Con la modifica della metodologia di valutazione della Dirigenza e dei Direttori è stato introdotto un nuovo sistema, basato sull'assegnazione di un budget della retribuzione di risultato ad ogni Dipartimento provinciale. Ciascun Dirigente Generale assegna a ciascun Dirigente una quota, espressa in percentuale, del budget di Dipartimento per il Dirigente stesso e, separatamente, per i Direttori di riferimento. La quota preventiva deve essere proporzionata all'impegno richiesto al Dirigente/Direttore. Tuttavia, per evitare possibili anomalie nella distribuzione delle quote di budget all'interno dei Dipartimenti, fatto 100 il budget pro capite, lo scostamento in difetto o in eccesso dal budget in parola non può essere inferiore a 65 o superiore a 130. Al termine del biennio di riferimento, la media del punteggio espresso nella scheda di ciascuno dei due anni, moltiplicata per la percentuale di budget e per l'importo del budget stesso, quantifica la somma da erogare in ciascun anno al Dirigente/Direttore interessato. Gli obiettivi non sono più considerati singolarmente al fine della valutazione, ma vengono raggruppati in Sezioni. E' a queste ultime che vengono attribuiti il peso negoziato ad inizio anno e il grado di raggiungimento finale. Solo per i Dirigenti sono previste: la riserva di una quota del 20% del budget all'incentivazione del raggiungimento di particolari obiettivi, caratterizzati da una spiccata "valenza progettuale"; la riserva di una quota del 10%, volta ad incentivare l'utilizzo sperimentale dello strumento della customer satisfaction interna, che prevede, per il Dirigente interessato, la distribuzione ai propri collaboratori di questionari utili per la raccolta, anonima, dei dati relativi al grado di soddisfazione sul rapporto che essi hanno con il Dirigente stesso e sul clima lavorativo. La formalizzazione delle schede di valutazione segue i seguenti criteri. Per i Dirigenti le Sezioni sono 4: SEZIONE A contenente gli obiettivi derivanti dal Programma di Gestione (minimo 25%); SEZIONE B comprendente gli obiettivi strategici (se implementata, minimo 20%); SEZIONE C nella quale possono essere inseriti ulteriori contenuti negoziati fra valutatore e valutato (da 0 a 40%), che potranno riguardare elementi diversi da quelli previsti nel PdG, quali: ulteriori obiettivi da raggiungere; particolari attività e iniziative da realizzare; miglioramenti da conseguire in ambito gestionale o relazionale; SEZIONE D nella quale è indicata la valutazione del grado di copertura del "ruolo dirigenziale" espresso dal Dirigente nell'ambito della propria struttura, utilizzando una griglia già predisposta, alla quale fare riferimento per l'attribuzione della valutazione stessa (minimo 10%, massimo 40%). Per i Direttori le Sezioni sono 2: SEZIONE 1 contenente gli obiettivi relativi anche ad attività diverse da quelle del Programma di Gestione (massimo 80%), quali: ulteriori obiettivi da raggiungere; particolari attività e iniziative da realizzare; miglioramenti da conseguire in ambito gestionale o relazionale; SEZIONE 2 nella quale è indicata la valutazione del grado di copertura del "ruolo manageriale e professionale" espresso dal Direttore nell'ambito della propria struttura, utilizzando una griglia già predisposta, alla quale fare riferimento per l'attribuzione della valutazione stessa (minimo 20%).

¹⁵³ Per quanto riguarda i gradi di raggiungimento attribuiti ai Dirigenti (di Servizio, con Incarico Speciale e con Progetto Speciale), si nota che il 15,79% dei medesimi ha conseguito un risultato superiore ai 100 punti, registrando una flessione rispetto al 2008 (20,51%); il 13,16% ha raggiunto un risultato inferiore ai 90 punti, registrando una netta diminuzione rispetto al 2008 (26%) e il 71,05% un risultato compreso tra 90 e 100; in quest'ultimo caso, si ha un ulteriore aumento dei dirigenti con risultato medio rispetto a quanto registrato nel 2008 (54%). Tutto questo dimostra che, per quanto riguarda i gradi di raggiungimento finali ottenuti dalla dirigenza nel periodo 2007 – 2008 – 2009, si è avuto un sostanziale e costante appiattimento dei risultati sulla media (tra 90 e 100) con un calo sia delle valutazioni (sopra il 100) sia di quelle sotto la media (sotto il 90).

In particolare, il 10,34% dei Dirigenti di Servizio non ha superato i 90 punti percentuali, contro lo 0,00% dei Dirigenti Generali con Progetto Speciale e il 33,33% dei Dirigenti con Incarico Speciale; gli unici ad aver conseguito un risultato superiore ai 100 punti sono stati i Dirigenti di Servizio con il 22,41% del totale (n. 58); infine, il 66,67% dei Dirigenti con Incarico Speciale, il 100,00% dei Dirigenti generali con Progetto speciale art. 5 e il 67,24% dei Dirigenti preposti a struttura (quindi circa i 2/3 dei Dirigenti di Servizio) hanno raggiunto risultati compresi tra 90 e 100 punti.

Sono state, inoltre, validate 284 schede iniziali dell'anno 2010 di altrettanti Dirigenti e Direttori.

In proposito, ad una prima analisi, si può evidenziare che, per quanto riguarda il budget assegnato a inizio anno dai valutatori ai Dirigenti di Servizio, si registra un 60% di incidenza del budget uguale a 100, seguito da un 26% di Dirigenti con budget superiore alla media e un 13% di Dirigenti con budget poco inferiore alla media (tra 90 e 100). Questi dati confermano la situazione già registrata nel 2009. Per quanto riguarda i Dirigenti con Incarico Speciale art. 27 invece, la percentuale di

L'attività di approvazione da parte della Giunta provinciale dei risultati della valutazione riferita al biennio 2009-2010 si formalizzerà nel corso dell'anno 2011.

Per quanto riguarda il controllo ispettivo sulla trasparenza e legalità dell'azione amministrativa, l'Amministrazione ha relazionato in ordine all'attività di controllo sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà rese ai sensi del D.P.R. 445/2000¹⁵⁴ e in materia di dichiarazioni ICEF¹⁵⁵.

Circa l'attività di controllo sull'adeguatezza dei comportamenti dei dipendenti in sede di parificazione del rendiconto 2009, l'Amministrazione aveva comunicato che essa si era sostanzialmente concretizzata nell'attività ordinaria dell'Ufficio Giuridico Contenzioso e Ispettivo del Servizio per il Personale, che opera d'ufficio o su segnalazione del Dirigente di struttura¹⁵⁶.

Per il 2010 l'Amministrazione ha relazionato alla Corte circa l'attuazione dei principi del D.lgs. n. 150/2009 (in particolare *ex art.* 16) e di quelli inerenti la trasparenza¹⁵⁷, accennando anche all'attività di controllo sull'adeguatezza dei comportamenti dei dipendenti¹⁵⁸.

La Corte ha, infatti, ripetutamente evidenziato l'obbligo per la Provincia di adeguare la propria normativa secondo quanto previsto dall'art. 4 dello Statuto e dal d.lgs. 266/1992¹⁵⁹.

coloro che hanno ricevuto un budget iniziale uguale a 100 cala da 82 a 64, rispetto al 2009, mentre si registrano 2 Dirigenti su 11 con budget inferiore a 100 e altrettanti con budget superiore alla media. I Dirigenti Generali con Progetto Speciale presentano tutti budget uguale a 100 (6 su 6). Ciò evidenzia come la distribuzione dei coefficienti di budget a preventivo anno 2010 abbia seguito il trend già registrato nel 2009, con in più, una flessione della percentuale di Dipartimenti che presentano una differenziazione di budget verso il basso (dal 50% del 2009 al 47% del 2010). Per quanto riguarda i Servizi, la differenziazione interna fra budget si attesta al 51% (20 su 39 strutture di Servizio a cui sono assegnati almeno 2 Direttori).¹⁵⁴ Nel corso del 2010 si è dato ulteriore corso al processo di adeguamento della modulistica provinciale al fine di renderla più comprensibile e chiara per gli utenti.

¹⁵⁵ Con deliberazione della Giunta provinciale n. 1419 di data 17 giugno 2010 sono state aggiornate le disposizioni per la valutazione della condizione economica dei richiedenti interventi agevolati, nonché per la verifica e il controllo delle dichiarazioni e per l'attività di coordinamento, indirizzo e monitoraggio dell'applicazione di tale sistema alle politiche di settore. Il provvedimento ha disposto che l'attività di controllo delle dichiarazioni ICEF sia effettuata in forma centralizzata da un apposito Nucleo di controllo, incardinato presso il servizio semplificazione amministrativa. Nel corso del 2010 si è quindi provveduto alla definizione di tale processo di controllo e delle modalità di accesso alle banche dati informatizzate, indispensabili per consentire al Nucleo di effettuare le verifiche mediante incrocio dei dati disponibili, con interrogazioni generalizzate e/o puntuali. Con deliberazione della Giunta provinciale n. 2960 di data 23 dicembre 2010, oltre ad impartire agli uffici provinciali le direttive generali per l'effettuazione dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà rese alla pubblica amministrazione, sono state ulteriormente dettagliate le tipologie e le modalità di effettuazione degli adempimenti di competenza del Nucleo di controllo, il quale effettua le verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni presenti nel relativo sistema informativo per conto di tutti i soggetti aderenti al sistema ICEF (indipendentemente dall'ente o struttura competente per la raccolta della domanda e per l'assegnazione del beneficio cui la dichiarazione ICEF è collegata) e provvede agli adempimenti conseguenti (eventuali segnalazioni all'autorità giudiziaria; correzione d'ufficio dei dati contenuti nelle dichiarazioni ICEF risultati non veritieri ovvero dei dati non regolarizzati dall'interessato nei casi consentiti dall'art. 71 del D.P.R. 445/00, per consentire la rideterminazione del/i beneficio/i collegato/i a tali dichiarazioni sulla base dei dati corrispondenti al vero). Nel corso del 2010 è inoltre proseguita l'attività di archiviazione delle dichiarazioni ICEF (originali cartacei) con l'acquisizione all'archivio centralizzato di circa 246.309 documenti.

¹⁵⁶ Il medesimo ufficio aveva provveduto, nel corso dell'anno 2009, alla predisposizione del regolamento di policy aziendale, di imminente approvazione da parte della Giunta provinciale. Con esso si regolamentava l'utilizzo delle strumentazioni d'ufficio a disposizione del dipendente (telefoni, fotocopiatrici, fax, internet e posta elettronica).

¹⁵⁷ L'Amministrazione ha segnalato che sul sito della Provincia, in conformità a quanto previsto dalla legge, sono pubblicati i dati riguardanti la struttura della provincia, i compensi nominativi dei dirigenti o equiparati, i dati delle retribuzioni medie del personale, l'organico della Provincia e i dati sulle assenze per figura professionale.

¹⁵⁸ Per quanto riguarda l'attività di controllo sull'adeguatezza dei comportamenti dei dipendenti essa si è sostanzialmente concretizzata nell'attività ordinaria del Servizio per il personale per quanto attiene agli aspetti disciplinari.

¹⁵⁹ D.lgs. 16 marzo 1992, n. 266 "Norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino Alto Adige, concernenti il rapporto tra atti legislativi e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento".

L'Amministrazione ha comunicato che, pur non ritenendosi applicabile l'art. 16 del d.lgs 150/2009, *“la Provincia¹⁶⁰ attua già i principi previsti negli articoli citati dall'art. 16. In particolare la disciplina della valutazione delle prestazioni del personale e della dirigenza è realizzata attraverso la procedura prevista dalla metodologia di valutazione dei dirigenti e direttori, dove il nucleo di valutazione, che è nominato dalla Giunta provinciale, ma agisce in autonomia rispetto a questa, verifica il processo per la definizione degli obiettivi della dirigenza e valuta altresì le modalità di verifica del livello di raggiungimento degli stessi. Rileva poi eventuali scostamenti nella definizione degli obiettivi e nella loro attuazione. Per il perseguimento degli obiettivi e per il controllo dell'efficacia e dell'efficienza dell'azione amministrativa la dirigenza si avvale del controllo di gestione previsto all'art. 20 della legge provinciale. La legge specifica anche che il dirigente è responsabile sulla verifica della produttività dei dipendenti e una eventuale mancanza in questo senso può avere effetti diretti sulla retribuzione di risultato riducendola fino a concorrenza del suo ammontare. La legge prevede anche che è competenza del dirigente la valutazione dell'apporto partecipativo del personale all'attività della struttura”*.

A tal proposito si rimanda alle valutazioni conclusive espresse dalla Corte nel presente referto.

6.4.3. Altri controlli interni

In merito agli esiti dell'attività di controllo di regolarità contabile¹⁶¹ l'Amministrazione ha comunicato che nell'anno 2010 sono state emesse: 3.199 deliberazioni della Giunta provinciale di cui

¹⁶⁰ Con propria legge del personale lp 7/97, tenendo anche conto delle modifiche effettuate in attuazione dei principi del D.lgs. 150/2009 con lp. 29 ottobre 2010 n.22

¹⁶¹ Il controllo è esercitato dai competenti Servizi del Dipartimento Affari Finanziari sugli atti amministrativi attinenti accertamenti di entrate o impegni di spesa, nonché sugli atti di liquidazione e sui titoli di spesa ai sensi dell'art. 56 della L.P. 14 settembre 1979, n. 7 (di seguito legge di contabilità) e art. 39 e seguenti del DPP 29 settembre 2005, n. 18-48/Leg (di seguito regolamento di contabilità). Gli atti assoggettati al controllo contabile sono: atti che variano il bilancio di previsione e/o il documento tecnico di cui all'articolo 12 della legge di contabilità; atti che comportano impegni di spesa, accertamenti di entrata, modifiche di impegni di spesa e/o accertamenti di entrata; atti che rinviano a successivi provvedimenti, quali gli impegni di spesa, gli accertamenti di entrata e le modifiche di impegni di spesa e/o accertamenti di entrata; atti che hanno riflessi sulle successive attività di liquidazione della spesa e/o di ordinazione dei pagamenti (ad esempio: modifiche di nominativi, sospensioni, rideterminazioni, proroghe dei termini, sostituzione di nominativi di beneficiari, revocche, ecc.); atti che concedono contributi o finanziamenti su anticipazioni di fondi provinciali; atti che hanno riflessi sulle successive attività di riscossione e/o versamento delle entrate; determinazioni in materia di politica tariffaria, anche con riferimento alle Agenzie della Provincia e agli Enti collegati alla finanza provinciale; atti che modificano provvedimenti già oggetto di controllo da parte dei servizi competenti; atti relativi all'applicazione da parte degli enti dipendenti dalla Provincia e delle agenzie, aziende e strutture della Provincia dotate di autonomia amministrativa-contabile, delle direttive per la formazione dei bilanci di previsione e dei relativi assestamenti, nonché degli atti relativi all'approvazione dei rendiconti. L'articolo 40 del regolamento di contabilità ha identificato per ogni atto le tipologie di verifiche. In particolare per gli accertamenti di entrate è prevista: la corretta quantificazione dell'entrata ai sensi di legge con riferimento agli elementi contabili desumibili dal testo dell'atto e dalla documentazione allegata; la corrispondenza dell'atto alla documentazione allegata; la pertinenza del capitolo/articolo del documento tecnico al quale viene imputata l'entrata. Per gli impegni di spesa è prevista: la corretta quantificazione della spesa, ai sensi di legge, con riferimento agli elementi contabili desumibili dal testo dell'atto e dalla documentazione allegata, nonché alla corretta applicazione della legge o di direttive e criteri in merito alla determinazione della misura dell'intervento; la corrispondenza dell'atto alla documentazione di spesa allegata; la pertinenza del capitolo/articolo del documento tecnico al quale viene imputata la spesa, pertinenza che si riscontra verificando la sussistenza della norma sostanziale che autorizza la spesa e il suo riferimento finanziario al capitolo sul quale la medesima viene imputata; la corretta imputazione della spesa alla competenza o ai residui; la sussistenza di disponibilità sul capitolo oggetto di imputazione o di riferimento della spesa. Per gli atti di liquidazione (art. 59 regolamento di contabilità) è prevista: la regolarità della liquidazione e della richiesta di emissione del titolo di pagamento o del documento di inoltro informatico di liquidazioni di spese di rappresentanza; la conformità all'atto di impegno (con riferimento in particolare al riscontro dell'esatta indicazione del capitolo, esercizio finanziario e dell'impegno cui la spesa si riferisce, in relazione agli estremi della documentazione e degli accertamenti riportati nella liquidazione informatica o del documento di inoltro informatico di liquidazioni di spese di rappresentanza); i riferimenti nella liquidazione informatica o nel documento di inoltro informatico di liquidazioni di spese di rappresentanza, alla documentazione e agli accertamenti giustificativi della spesa richiesti dalla legge, da provvedimenti della Giunta provinciale ovvero dall'atto di impegno e la coerenza tra la documentazione e gli accertamenti riportati; la sussistenza di

1.799 soggette al controllo contabile; 17.980 determinazioni dei Responsabili delle strutture provinciali, di cui 8.239 soggette al controllo contabile; 31.402 liquidazioni firmate; 79.383 poste di liquidazione; 76.929 mandati con 43 note di rettifica e riduzioni.

Il numero delle proposte di deliberazioni restituite sono state pari a 11, mentre le determinazioni sono state pari a 292.

Per quanto riguarda le proposte di deliberazione e le determinazioni dei dirigenti con assunzione di impegno, che a seguito del controllo di regolarità contabile sono state restituite, l'Amministrazione ha segnalato le seguenti principali motivazioni: errata quantificazione della spesa; errata imputazione della spesa (errato capitolo); mancanza dell'indicazione del criterio adottato ai fini dell'assunzione dell'impegno (art. 55 legge provinciale 7/1979 e art. 26 Regolamento di contabilità); non conformità del provvedimento alla normativa in vigore, in relazione in special modo alle deliberazioni dei criteri e alle nuove direttive in materia di razionalizzazione e contenimento della spesa ai sensi della deliberazione n. 3092 di data 30 dicembre 2010; errata indicazione del beneficiario ovvero errati dati anagrafici del medesimo; mancanza della documentazione o necessità di integrazione o regolarizzazione della medesima.

Per quanto riguarda le proposte di deliberazione e le determinazioni dei dirigenti con accertamento di entrata, che a seguito del controllo di regolarità contabile sono state restituite, l'Amministrazione ha segnalato le seguenti principali motivazioni: errata quantificazione dell'entrata; errato accertamento al capitolo d'entrata; mancanza dell'indicazione del supporto normativo e della motivazione per la predisposizione del provvedimento; mancanza dell'individuazione del debitore da individuarsi in fase di accertamento contabile; errori materiali di quantificazione e di citazione della documentazione allegata.

Nella verifica dei titoli di spesa, invece, l'Amministrazione ha segnalato in particolare le seguenti tipologie di irregolarità: errato importo da liquidare; problematiche connesse alle modalità di pagamento (pagamenti che per l'importo non possono essere liquidati direttamente ma necessitano di

sufficiente disponibilità sull'impegno, cui la spesa si riferisce, e sul budget di cassa a fronte del quale è stata emessa la liquidazione di spesa. Si precisa che a decorrere dall'esercizio finanziario 2005 le tradizionali liquidazioni di spesa cartacee sono state sostituite da evidenze informatiche denominate liquidazioni informatiche, firmate digitalmente dai soggetti incaricati di provvedere alla liquidazione della spesa. In seguito all'introduzione della liquidazione informatica è stato modificato il processo di controllo delle liquidazioni, in quanto la documentazione e gli accertamenti che comprovano il diritto del creditore non sono più inviati al Servizio competente per il controllo di regolarità contabile, ma devono essere solamente riportati nella liquidazione informatica, ai sensi dell'art. 57 comma 4 bis della L.P. 7/1979. A tal fine l'Amministrazione ha impostato una fase di controllo successivo a campione per verificare la regolarità delle procedure di liquidazione della spesa. Tale fase è disciplinata dall'articolo 60 del regolamento di contabilità. Le poste di liquidazione sono quindi soggette ad un successivo controllo a campione volto a verificare l'esistenza e la correttezza della documentazione e degli accertamenti riportati nella liquidazione informatica ed in generale la regolarità delle procedure di liquidazione delle spese rispetto a quanto previsto dalla legge, da provvedimenti della Giunta provinciale o dall'atto di impegno di spesa. Ai fini dell'effettuazione di tale controllo a campione la Giunta provinciale ha definito, da ultimo, con deliberazione n. 234 di data 8 febbraio 2008 la percentuale delle poste di liquidazione da controllare, i tempi di effettuazione del controllo per garantire tempestività e adeguatezza dello stesso, nonché le modalità di estrazione del campione da controllare, assicurando trasparenza e imparzialità nelle operazioni di scelta. L'esito del controllo è indicato in apposito verbale i cui estremi sono riportati nel sistema contabile e che è inviato alla struttura sottoposta a controllo, al dirigente generale del dipartimento in cui è incardinata la stessa ed è conservato agli atti del servizio provinciale competente in materia di bilancio per dieci anni dalla data di effettuazione del controllo. Qualora dal controllo emergano irregolarità ancora sanabili, nel verbale è riportata, di norma, la eventuale soluzione proposta. Qualora dal controllo emergano vizi diversi da quelli di regolarità contabile, il servizio provinciale competente in materia di bilancio invia le osservazioni al soggetto incaricato di provvedere alla liquidazione fissando un termine per adottare eventuali provvedimenti o presentare eventuali controosservazioni. Tale soggetto può recepire le osservazioni oppure fornire le proprie controdeduzioni confermando la liquidazione e la richiesta di pagamento sotto la propria responsabilità, qualora permangano le osservazioni del servizio provinciale competente in materia di bilancio. Nel sistema contabile per ciascuna posta di liquidazione sottoposta a controllo sono riportate le informazioni relative all'avvenuto controllo e ai relativi esiti. Infine, per quanto riguarda i titoli di spesa, l'art. 40 del regolamento di contabilità prevede la verifica della corrispondenza dei dati riportati nel titolo con quelli riportati nell'atto di liquidazione.

modalità tipo pagamento in c/c bancario, postale, assegno circolare, ecc); errata imputazione della spesa (capitolo errato o imputazione alla competenza e ai residui); errata indicazione del beneficiario o della relativa anagrafica; mancanza di evidenze o evidenze che necessitano di integrazione o modifica; mandati restituiti dal Tesoriere relativi a pagamenti diretti non incassati dal beneficiario ovvero per problematiche connesse alle coordinate bancarie (coordinate errate, c/c inesistenti, c/c bancario non intestato al beneficiario, ecc.); mancata applicazione delle ritenute d'acconto; mancanza di presupposti per liquidare (mancata adozione di atti propedeutici, mancanza della documentazione che si evince dalla mancanza di evidenze o evidenze non esaustive, ecc); mancato adempimento al disposto dell'art. 48bis del d.P.R. n. 602/73 per pagamenti superiori a 10.000 euro.

In relazione al controllo successivo a campione per verificare la regolarità delle procedure di liquidazione della spesa¹⁶², per l'anno 2010 il campione estratto ha definito in 4.619 le poste di liquidazione da controllare dall' 1/1/2010 al 31/12/2010 (di cui 126 poste emesse nel secondo semestre dell'anno 2009). Relativamente alle poste di cui sopra, gli esiti sono stati i seguenti: 4.377 poste con esito positivo; 186 poste con evidenza di problematiche che non richiedevano ulteriori atti da parte delle struttura in quanto non inficiavano la correttezza della liquidazione; 56 poste con problematiche che richiedevano attività da parte della struttura liquidante. Per quanto riguarda le 186 poste con evidenza di problematiche che non richiedevano ulteriori atti da parte delle struttura, le principali problematiche sono state: l'indicazione della errata data della documentazione citata; la mancata elencazione tra le evidenze della documentazione regolarmente rinvenuta nelle pratiche.

Per quanto riguarda le 56 poste con problematiche che richiedevano atti da parte della struttura liquidante, sono state segnalate in particolare: errate verifiche presso Equitalia di somme assoggettate alla disciplina di cui al d.P.R. n. 620/1973; regolarizzazione di documenti di spesa; acquisizione di documentazione mancante; la non corretta quantificazione del contributo concesso (ammissione a contributo di spese non previste dalla legge o dalle delibere attuative della medesima); addebiti alla Provincia di somme superiori rispetto a quanto previsto da contratto con necessità di recuperare le somme eccedenti (e relativa comunicazione da parte delle struttura dell'avvenuto recupero). In particolare negli ultimi casi citati il Servizio bilancio e ragioneria ha verificato l'adozione degli atti necessari.

Il controllo riferito all'esame di conformità agli obiettivi ed alle disposizioni in materia di programmazione e di coerenza con le linee della politica finanziaria provinciale, previsto dall'art. 24 della legge provinciale n. 4/1996, viene realizzato su tutti gli atti previsti dall'art. 24 da almeno 15 anni. Le modalità del controllo sono state recentemente riviste con deliberazione n. 40/2010, che individua, tra l'altro, le strutture provinciali coinvolte in tale esame.

Infine per l'attività di valutazione e controllo strategico non ci sono novità per il 2010, in quanto il provvedimento che dovrebbe definire i tempi e le modalità per lo svolgimento di tale controllo non è stato ancora adottato¹⁶³.

¹⁶² Con riferimento alle verifiche del Servizio bilancio e ragioneria sulle liquidazioni di spesa emesse dai servizi provinciali si segnala che a decorrere dall'anno 2005 le tradizionali liquidazioni cartacee sono state sostituite da evidenze informatiche denominate liquidazioni informatiche, firmate digitalmente dai soggetti incaricati di provvedere alla liquidazione della spesa. In conseguenza di ciò è stato modificato anche il processo di controllo in quanto il servizio bilancio e ragioneria non riceve più la documentazione di supporto per la liquidazione del credito al beneficiario, che deve essere solamente riportata nella liquidazione informatica e conservata agli atti dalla struttura liquidante ai sensi dell'art. 58 del Regolamento di contabilità. Per tale ragione L'Amministrazione provinciale ha previsto una fase di controllo successivo a campione per verificare la regolarità delle procedure di liquidazione della spesa. Tale procedura è disciplinata dall'articolo 60 del regolamento di contabilità della Provincia (DPP n. 18-48/Leg dd 29/09/2005 e s.m.), che rinvia ad una delibera la definizione di una serie di parametri per l'impostazione del controllo a campione (percentuale del campione, i tempi di effettuazione del controllo, le modalità di estrazione del campione).

¹⁶³ L'Amministrazione ha comunicato che il Servizio Programmazione per il 2010 ha provveduto a svolgere un'analisi dettagliata del quadro normativo nazionale e provinciale relativo al sistema dei controlli interni. Sulla base di tale analisi, il

6.5. Attività degli organi istituzionali: oneri di funzionamento

Nella tabella seguente sono rappresentate le risultanze di competenza del rendiconto 2010 della Provincia autonoma di Trento relative all'area omogenea 12.5 "Funzionamento degli organi istituzionali"¹⁶⁴:

Tabella 44: area omogenea "Funzionamento degli organi istituzionali"

Unità di base	Capitolo	Descrizione	Prev. Finali	Impegni	Pagamenti
12.5.110	122000	Spese per il Consiglio Provinciale	11.093.346,00	10.843.346,00	9.593.346,00
12.5.120	125500	Indennità di carica al Presidente ed agli Assessori effettivi e supplenti della Giunta provinciale	1.776.250,00	1.776.250,00	1.704.879,84
12.5.110	125550	Spese inerenti le Funzioni di componente della Giunta provinciale	425.700,00	425.700,00	105.466,64
12.5.110	125600	Spese riservate al Presidente della Provincia	43.000,00	43.000,00	43.000,00
12.5.110	125650	Fondo a disposizione del Presidente della Provincia e degli Assessori provinciali per spese di rappresentanza	182.000,00	182.000,00	100.963,59
12.5.130	127000	Spese relative alla competenza in materia di elezioni provinciali, referendum, nonché altre consultazioni previste dalla normativa vigente	2.000.000,00	1.753.039,31	1.326.124,85

Fonte: rendiconto 2010.

In particolare, riguardo al capitolo relativo alle Spese per il Consiglio Provinciale, può osservarsi che l'ammontare dell'assegnazione finanziaria¹⁶⁵ a carico del bilancio provinciale è determinato dal Consiglio provinciale, in base al proprio fabbisogno, con l'approvazione del bilancio di previsione e delle sue variazioni, trovando corrispondenza nello stanziamento del bilancio annuale della Provincia. Le somme stanziati nel bilancio provinciale sono messe a disposizione del Consiglio, su richiesta dello stesso, in relazione alle necessità di cassa e sono destinate globalmente al finanziamento di tutte le spese iscritte a bilancio. Non sono infatti previste spese "vincolate" in quanto l'unica entrata finanziaria effettiva per il Consiglio provinciale è costituita dall'assegnazione della Provincia. Per il 2010 le previsioni iniziali ammontano a 11.093.346 euro, con una variazione in diminuzione di 250.000 euro apportata in sede di assestamento del bilancio¹⁶⁶. Per il 2010 le previsioni

Servizio ha elaborato un documento di approfondimento sull'attività di valutazione e controllo strategico. In particolare, nel documento è stata approfondita l'attività di valutazione e controllo strategico nei suoi aspetti teorici, anche sulla base dell'analisi di alcuni studi e ricerche in materia, ed è stato analizzato il sistema di programmazione, rendicontazione, verifica e controllo della Provincia, evidenziandone le criticità e sviluppando alcune riflessioni e proposte per l'introduzione dell'attività di valutazione e controllo nell'amministrazione provinciale.

¹⁶⁴ Che comprende le seguenti unità di base: 12.5.110 "Spese inerenti il Consiglio provinciale", 12.5.120 "Oneri di funzionamento della Giunta provinciale" e 12.5.130 "Spese relative alla competenza in materia di elezioni provinciali, nonché per i referendum".

¹⁶⁵ L'assegnazione a carico del bilancio provinciale per le spese di funzionamento del Consiglio trova riferimento normativo all'art. 38 della L.p. n. 7/1979, che sancisce l'autonomia contabile dell'Organo legislativo provinciale per l'esercizio delle proprie funzioni.

¹⁶⁶ Capitolo 110 delle entrate del bilancio del Consiglio della Provincia "Assegnazione annuale dal bilancio provinciale".